

Comune di Mondovì (Cuneo)

Modifiche allo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26 febbraio 2018.

Art. 12
Pari opportunità

1. Il Comune cura l'adozione di iniziative idonee atte a promuovere, nell'organizzazione del lavoro, la pari opportunità tra i due sessi.
2. Garantisce nella Giunta comunale, almeno nei limiti stabiliti dalla legge, la presenza di entrambi i sessi e promuove e favorisce la stessa negli altri organi collegiali del Comune, nonché negli Enti, Consorzi, aziende ed istituzioni da esso dipendenti e nelle società partecipate.

Art. 17
Programma di governo

1. Durante la prima seduta del Consiglio il Sindaco presenta le linee programmatiche dei progetti da realizzare nel corso del suo mandato. Ogni consigliere può intervenire nella loro definizione proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche.
2. Il Consiglio controlla annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione del Documento unico di programmazione e del bilancio che devono essere dichiarati coerenti con dette linee.
3. La verifica da parte del Consiglio dell'avvenuta attuazione del programma avviene ogni anno in sede di approvazione del rendiconto, cui devono essere allegati le specifiche relazioni previste dalla legge, (per l'attività svolta nell'anno precedente) ed in sede di accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio (per l'attività svolta in corso d'anno).
4. Al termine del suo mandato, il Sindaco presenta al Consiglio il rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione del programma di governo.

Art. 29bis
Incarichi ai Consiglieri

1. Il Sindaco ha facoltà di attribuire ai consiglieri comunali incarichi di studio su determinate materie e/o compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di casi specifici.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 devono essere connessi all'esercizio delle funzioni di indirizzo proprie del consiglio comunale e non implicano la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
3. I consiglieri incaricati ai fini di un miglior raccordo tra l'attività esecutiva di competenza della Giunta e quella d'indirizzo possono essere invitati a partecipare alle riunioni di Giunta in cui siano all'Ordine del giorno argomenti attinenti all'incarico conferito e limitatamente alla trattazione degli stessi.

Art. 30
Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede e di un numero di Assessori in misura non superiore al numero massimo stabilito dalla legge.
2. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale.

3. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista con le modalità stabilite dalla legge.

Art. 62 **Personale**

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali e dalla contrattazione decentrata.
2. E' riservata alla legge nonché ai regolamenti da essa previsti, la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, in particolare:
 - la dotazione organica del personale che è costantemente aggiornata in relazione alle mutevoli esigenze organizzative e gestionali dell'Ente, nonché alle diverse competenze e funzioni del Comune;
 - le procedure per l'assunzione del personale;
 - l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - le attribuzioni al Segretario Generale ed ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo.
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art. 63 **Segretario generale**

1. Il Comune ha un Segretario generale titolare scelto, con le modalità stabilite dalla legge, tra iscritti nell'apposito Albo dei segretari comunali e provinciali gestito dal Ministero dell'Interno.
2. Egli dipende funzionalmente dal Sindaco.
3. Le attribuzioni del Segretario generale, nonché i rapporti ed il coordinamento dello stesso con i dirigenti sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 65 **Compiti dei dirigenti**

1. Le attribuzioni dei dirigenti, nonché i rapporti ed il coordinamento tra gli stessi ed il Segretario Generale sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I preposti a ciascun Dipartimento o Servizio autonomo sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi da loro diretti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.
3. Nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, essi agiscono in piena autonomia tecnica, decisionale e direzionale.
4. Spettano loro tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o il presente Statuto espressamente non riservino ad altri organi del Comune.

Art. 75
Partecipazione a Società

1. Il Comune può costituire o aderire esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.
2. Il Comune può, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività consentite dalla legge.
3. Il provvedimento del Consiglio comunale, con cui si dispone la costituzione di una società o la partecipazione ad una già esistente, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 80
Bilancio e programmazione finanziaria

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio ed agli altri atti che lo corredano.
2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
3. Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, viene predisposto osservando i principi contabili generali e applicati fissati dalla legge, viene predisposto dalla Giunta comunale ed approvato dal Consiglio comunale entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 87
Controllo di gestione ed altri controlli interni

1. Il controllo di gestione è diretto alla misurazione dell'attività gestionale; esso mira a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati.
2. Il controllo di gestione, affidato ad un'apposita struttura interna, supporta i dirigenti nell'analisi economico-finanziaria al fine di rendere la loro attività gestionale rispondente ai predetti canoni di efficacia, efficienza ed economicità.
3. Dei rilievi fatti e dei risultati conseguiti viene data informazione agli organi di governo del Comune.
4. Il regolamento definisce più compiutamente modalità e termini del controllo di gestione, introducendo e disciplinando anche altre forme di controllo interno ai sensi di legge.